

Statuto dell'Associazione
"ODV DON GIANFRANCO SACCHIERO"

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, promosso dalla Caritas Vicariale di Schio, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ODV DON GIANFRANCO SACCHIERO".

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Martiri della Libertà 37 nel comune di Schio (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo essa può aprire filiali e recapiti al di fuori della propria sede sociale e aderire o partecipare ad organismi associativi non lucrativi che si propongono finalità ed attività analoghe o complementari.

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione realizza, direttamente o supportando altri enti del Terzo Settore, progetti e servizi finalizzati all'aiuto, al sostegno, all'educazione delle persone svantaggiate e/o deboli per contribuire a ridurre le situazioni di fragilità e diseguaglianza presenti nella società.

L'Associazione promuove il volontariato e valorizza l'impegno dei propri soci con percorsi formativi ed esperienziali per il potenziamento delle competenze nell'impegno gratuito a favore degli altri.

ART. 6 (Attività)

Le attività che l'Associazione intende realizzare direttamente riguardano in particolare gli ambiti dell'infanzia e della famiglia, rivolgendosi alle situazioni di disagio e marginalità sociale, mediante progetti di supporto genitoriale, integrazione scolastica, implementazione delle life skills, prevenzione dei comportamenti devianti e delle dipendenze e ogni altra iniziativa volta alla salvaguardia dei diritti dell'infanzia e della gioventù ad essere accolti in ambiti protettivi che diano opportunità di crescita serena e formativa.

Le attività che l'Associazione intende realizzare in collaborazione con altri enti del Terzo Settore, proponendosi quale supporto concreto con l'azione dei propri volontari, riguardano gli ambiti della marginalità sociale, dell'inclusione, del reinserimento sociale, del reinserimento occupazionale e lavorativo, del contrasto della devianza, in particolare nei settori dei servizi socio sanitari che si occupano di tossicodipendenti, disabili, pazienti in disagio mentale, detenuti, soggetti socialmente deboli e/o svantaggiati.

Le azioni che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si concretizzano in:

- ~ gestione di doposcuola, centri di aggregazione e di animazione per minori e giovani che vivono situazioni di disagio ed emarginazione, con lo scopo di prevenire possibile forme di devianza. Si propone di sopperire alle carenze familiari dei ragazzi inseriti nelle attività, creando un ambiente sereno e disponibile che permetta loro di sentirsi accolti superando in parte anche le difficoltà scolastiche che aggravano la loro emarginazione; sia nella programmazione che nello svolgimento delle attività l'Associazione opererà in collaborazione con gli Enti Pubblici, stipulando con essi anche apposite convenzioni. L'Associazione potrà avvalersi di figure professionali tramite rapporto di lavoro dipendente e/o prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure qualificare o specializzare l'attività svolta;
- ~ attività ausiliarie e affiancamento di volontari alle iniziative di altri enti: sorveglianza notturna nelle strutture residenziali che erogano servizi sociali, socio sanitari e sanitari; attività ausiliarie quali accompagnamenti dei pazienti; supporto nelle attività ludico ricreative; organizzazione di attività culturali, escursionistiche in favore dei pazienti accolti nei diversi servizi residenziali e semiresidenziali; affiancamento agli operatori e utenti che operano all'interno delle strutture residenziali e della Casa Circondariale di Vicenza nelle attività rieducative ed occupazionali; affiancamento agli operatori e utenti nelle attività di reinserimento lavorativo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per giusta causa e, in particolare, qualora commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto, dalle delibere degli organi dell'Associazione o conduca un cattivo comportamento nei confronti degli utenti dell'Associazione.

Viene, inoltre, escluso dall'Associazione il socio che non risulta in regola con il versamento della quota d'iscrizione e dei contributi associativi.

Infine, può essere escluso il socio che per un periodo di dodici mesi consecutivi non partecipi in alcun modo alla vita dell'Associazione né contribuendo allo svolgimento delle attività della stessa, né interessandosi in alcun modo alle attività dell'Associazione né partecipando, salvo giustificato motivo, all'assemblea annuale di approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'esclusione, acquisito il parere dell'Organo di controllo, ove obbligatorio o comunque nominato, è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Competerà poi all'Assemblea la ratifica del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 12 **(L'Assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.13 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 **(Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 16 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 17 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 3 o 5 membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, previa determinazione di volta in volta del numero, per la durata di anni 3.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 22 **(I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della associazione)

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30 (Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.